



Servizio Sanitario Nazionale – Regione dell'Umbria  
AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE UMBRIA 1  
Sede Legale Provvisoria: Via Guerra 21 – Perugia  
Codice Fiscale e Partita IVA 03301860544

**DELIBERA DEL DIRETTORE GENERALE**  
**n. 58 del 16/01/2019**

**Proponente: IPAS Affari Legali del Contenzioso**

**Oggetto: Regolamento per l'attività legale e la tutela in giudizio dell'Azienda.**

**IL DIRETTORE GENERALE**

Vista la proposta di delibera in oggetto di cui al num. Provv 230 del 07/01/2019 contenente:

il Parere del Direttore Amministrativo – Dott.ssa Dorian SARNARI

il Parere del Direttore Sanitario – Dr. Pasquale PARISE

*Hash .pdf (SHA256):*

baa6f82269f94db2a43045f0b55b0ea958a4445841ddb5fda1fafc8ccbcdded7a

*Hash .p7m (SHA256):*

0dcf7856977f8c3111768a9a64d4dca65d7102d12ec40281821b22bb0186abf9

*Firme digitali apposte sulla proposta:*

Luca Benci, Francesco Verrina, Pasquale Parise, Giulia Silvestri, Dorian Sarnari

**DELIBERA**

Di recepire la menzionata proposta di delibera che allegata al presente atto ne costituisce parte integrante e sostanziale e di disporre quindi così come in essa indicato.

**IL DIRETTORE GENERALE**  
(Dott. Andrea CASCIARI)\*

Proponenti: **U.O. Affari Legali e del Contenzioso / U.O. Affari Generali, Istituzionali e Gestione Legale dei Sinistri**

Oggetto: **Regolamento per l'attività legale e la tutela in giudizio dell'Azienda.**

## **DOCUMENTO ISTRUTTORIO**

**PREMESSO CHE**, giusta Delibera del Direttore Generale n°648 dello 09/06/2016, è stato approvato il “Regolamento per l'attività legale e la tutela in giudizio dell'Azienda”;

**DATO ATTO CHE**, ad oltre due anni di distanza dall'approvazione del regolamento di cui sopra, si rende, ora, necessaria una sua attualizzazione, che tenga in considerazione sia alcune criticità emerse nella sua fase applicativa, che, soprattutto, il sopravvenire, in materia di affidamento di servizi legali, della nuova disciplina contenuta nel D.Lgs. 18/04/2016, n°50 (c.d. “Codice dei contratti pubblici”) e del Parere Numero 02017/2018 dello 03/08/2018 del Consiglio di Stato – Adunanza della Commissione speciale del 9 aprile 2018, da ultimo recepito dall'Autorità Nazionale Anticorruzione con le Linee guida n. 12 “Affidamento dei servizi legali” (approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 907 del 24 ottobre 2018);

**EVIDENZIATO CHE**, proprio alla luce di quanto rappresentato al capoverso precedente, è stato, quindi, predisposto, con il coordinamento della Direzione Amministrativa Aziendale ed il coinvolgimento delle Strutture U.O. Affari Legali e del Contenzioso, U.O. Affari Generali, Istituzionali e Gestione Legale dei Sinistri ed U.O. Risorse Umane – Trattamento Economico Personale Dipendente, l'allegata nuova versione del “Regolamento per l'attività legale e la tutela in giudizio dell'Azienda”;

**Tutto ciò premesso, si propone di adottare la seguente Delibera:**

1. Approvare, quale parte integrante e sostanziale della presente Delibera, l'allegato **REGOLAMENTO PER L'ATTIVITA' LEGALE E LA TUTELA IN GIUDIZIO DELL'AZIENDA**;
2. Dare mandato all'U.O. Affari Legali e del Contenzioso ed all'U.O. Affari Generali, Istituzionali e Gestione Legale dei Sinistri di attendere a tutti gli incombenti indispensabili ad assicurare la piena applicazione del **REGOLAMENTO** di che trattasi;
3. Dare atto che si procederà, tramite la P.O. Affari Generali e Privacy, alla pubblicazione on-line dell'allegato **REGOLAMENTO** (link “**REGOLAMENTI**” >> “Regolamenti interni”), nonché a tutte le altre attività, eventualmente ritenute necessarie a garantirne la massima conoscibilità;
4. Dare, infine, atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione integrale, ai sensi delle vigenti normative in tema di riservatezza.

**Il Responsabile P.O. Attività Giuridiche e Legali**

Dr.Francesco Verrina

**Il Dirigente dell'U.O. Affari Legali e del Contenzioso**

Dr..Luca Benci

**Il Dirigente dell'U.O. Affari Generali, Istituzionali e Gestione Legale dei Sinistri**

Dr.ssa Giulia Silvestri

REGOLAMENTO PER L'ATTIVITA' LEGALE E LA TUTELA IN GIUDIZIO DELL'AZIENDA

**Art.1 – Avvocatura interna**

1. Al personale iscritto nell'elenco speciale, annesso all'albo degli avvocati, in possesso dei requisiti di cui alla Legge 31 dicembre 2012, n. 247 e s.m.i. (“*Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense*”), è attribuita la trattazione esclusiva e stabile degli affari legali dell'Azienda Sanitaria.
2. L'iscrizione nell'elenco speciale, di cui al comma 1°, nell'esclusivo interesse dell'Azienda Unità Sanitaria Locale Umbria 1, comporta il pagamento, a cura dell'Ente, della tassa annuale di iscrizione.
3. Agli avvocati interni è, in particolare, assicurata l'autonomia e l'indipendenza di giudizio intellettuale e tecnica, coerentemente a quanto stabilito dall'art.23, comma 1° della Legge 31 dicembre 2012, n. 247 e s.m.i. .
4. Gli stessi sono sottoposti al potere disciplinare del consiglio dell'ordine (art.23, comma 3°, Legge cit.).

**Art.2 – Gestione delle vertenze e del contenzioso**

1. In conformità all'art.23, comma 2° della Legge 31/12/2012, n. 247 e s.m.i., la responsabilità dell'Ufficio Legale (U.O. Affari Legali e del Contenzioso) è affidata ad un dirigente-avvocato, iscritto nell'elenco speciale (art.15, comma 1°, lett.b), Legge cit.), che esercita i suoi poteri in ossequio ai principi della legge professionale.
2. Nell'assetto organizzativo aziendale, sono presenti n.2 dirigenti-avvocati, iscritti nell'elenco speciale (art.15, comma 1°, lett.b), Legge cit.), con attribuzioni funzionali formalmente assegnate.
3. Gli avvocati iscritti nell'elenco speciale, dipendenti dell'Azienda Sanitaria, rappresentano, assistono e difendono l'Ente d'appartenenza, nelle procedure di mediazione, di cui al Decreto Legislativo 4 marzo 2010, n. 28 e s.m.i., nelle conciliazioni e/o arbitrati, di cui agli artt.410 e ss. c.p.c., e nei procedimenti civili, rito-lavoro, tributari ed amministrativi, pendenti avanti alle competenti Autorità giudiziarie, secondo le attribuzioni loro assegnate.
4. L'azione, la resistenza, la costituzione in giudizio, le transazioni, le conciliazioni e gli arbitrati sono autorizzate dal Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria, su indicazione del Dirigente che

gestisce la materia del contendere.

5. Il mandato è, in ogni caso, sempre conferito dal Direttore Generale, mediante atto deliberativo.

### **Art.3 – Consulenza legale e formulazione di pareri**

1. Gli Avvocati forniscono, in relazione all'ambito di loro competenza, supporto giuridico, di natura consultiva od interpretativa, alle strutture aziendali richiedenti, ferma ed impregiudicata restando, s'intende, la piena autonomia decisionale di queste ultime, nell'assunzione delle determinazioni di competenza, definitorie del pertinente iter amministrativo.

2. Le strutture aziendali sono, in particolare, tenute a richiedere il parere degli avvocati interni, a mezzo del proprio Dirigente/Responsabile o di un loro delegato, per iscritto, attraverso nota protocollata, la quale deve obbligatoriamente recare, altresì:

- a) ogni elemento utile, conoscitivo o documentale, ai fini dell'inquadramento della problematica;
- b) il riferimento a puntuali disposizioni normative e/o amministrative di settore;
- c) l'indicazione del termine, entro cui deve essere concluso il pertinente procedimento amministrativo.

3. I pareri scritti sono "atti interni", "non vincolanti", che, come tali, non devono essere, ad alcun titolo, divulgati a terzi, ma possono essere, semmai, richiamati dai Dirigenti interessati negli atti adottati.

4. In via ordinaria, i pareri saranno resi, entro 30 giorni dalla ricezione della relativa istanza, purché la stessa sia corredata da tutta la documentazione idonea.

5. In caso di comprovata urgenza, l'assistenza legale può essere fornita al Dirigente, ovvero ad un funzionario dallo stesso delegato, con le forme, le modalità ed i tempi previamente concertati tra le parti.

6. A qualsivoglia attività di collaborazione prestata dall'U.O. Affari Legali e del Contenzioso, nel corso dell'istruttoria di procedimenti disciplinati dalla Legge 24 novembre 1981, n. 689 e s.m.i., ovvero relativi a pignoramenti presso terzi, ex artt.543 e ss. c.p.c., od a pignoramenti dei crediti verso terzi, ex art.72-bis, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 e s.m.i., corrisponde, in ogni caso, l'inderogabile ed infungibile obbligo della Struttura aziendale, competente alla gestione della singola pratica, di attivare, poi, in autonomia, ogni incombenza giuridico-contabile, indispensabile

ad assicurare l'integrale esecuzione di sentenze, di ordinanze giudiziali o di ordini di pagamento.

7. Tutto quanto previsto al comma precedente si applica, altresì, alle controversie in materia di opposizione al verbale di accertamento di violazione del codice della strada, di cui all'art.204-bis del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e s.m.i. .

#### **Art.4 – Avvocati del libero foro**

1. La rappresentanza ed assistenza in giudizio dell'Ente possono essere attribuite dal Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria ad uno o più legali esterni del libero foro, aventi comprovata esperienza “curriculare”, nei rapporti con Enti Pubblici in generale, e con Aziende Sanitarie in particolare, in caso di:

- a) controversie di peculiare complessità o vertenti su questioni giuridiche che, in ragione della specificità/novità delle questioni dibattute e/o dell'incertezza/complessità del panorama giurisprudenziale, richiedono competenza settoriale;
- b) incompatibilità o potenziale conflitto di interessi, nella difesa, da parte degli avvocati dell'Ente;
- c) opportunità di conferire un mandato congiunto interno/esterno, demandando l'attività istruttoria, spesso complessa, al legale interno ed eventualmente la sola partecipazione alle udienze al legale esterno, che in via esclusiva e sistematica svolge tale tipo di attività;
- d) carico eccessivo di lavoro del Servizio, ovvero contingente situazione di carenza di personale e/o impossibilità allo *ius postulandi* dei dirigenti-avvocati interni.

#### **Art.5 – Modalità di conferimento degli incarichi agli avvocati esterni**

1. In conformità ai contenuti del Parere Numero 02017/2018 dello 03/08/2018 del Consiglio di Stato - Adunanza della Commissione speciale del 9 aprile 2018, da ultimo recepiti dall'Autorità Nazionale Anticorruzione con le Linee guida n. 12 “Affidamento dei servizi legali” (approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 907 del 24 ottobre 2018), l'Azienda intende formalizzare all'esterno solo incarichi che si risolvano in puntuali ed episodici patrocini di lite già esistente (difesa e rappresentanza in una singola causa), valorizzando il carattere essenzialmente fiduciario (*intuitus personae*) che connota il contratto di prestazione d'opera intellettuale (artt.2229 e ss., cod. civ.).

2. Al predetto scopo e nel rispetto, in particolare, del combinato disposto del (25) “considerando”

della DIRETTIVA 2014/24/UE e degli artt.4 e 17, comma 1°, lett.d), punti 1)-1.2), D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, l'Ente predispone, pertanto, con carattere di periodicità, apposito AVVISO PUBBLICO per la formazione di un qualificato elenco ristretto - “short list” di avvocati esterni.

3. Detto elenco, suddiviso per settori di competenza e costituito dall'amministrazione mediante una procedura trasparente ed aperta, avrà di norma “validità triennale” dalla data del provvedimento di sua approvazione, sarà suscettibile di “aggiornamento annuale”, in relazione alle domande pervenute oltre il termine fissato nell'AVVISO PUBBLICO, e sarà reso pubblico, unitamente ai pertinenti *curricula professionali*, sul sito web istituzionale – link “Amministrazione Trasparente”.

4. L'inserimento del legale del libero foro in detto elenco non comporterà, comunque, per l'Azienda alcun obbligo di conferimento di incarichi, avendo piuttosto la procedura di che trattasi il solo scopo di avere a disposizione un circoscritto numero di esperti professionisti, cui poter far liberamente riferimento, in caso di concrete emergenze difensive, garantendo, in siffatta ipotesi, un effettivo confronto concorrenziale.

5. Costituisce requisito *ad substantiam* del perfezionando contratto di prestazione d'opera intellettuale la “preventiva” pattuizione con il legale del libero foro dell'erogando compenso per le prestazioni professionali (art.2233, comma 1°, cod. civ., ed art.13, commi 2°, 3°, 6° e 10°, Legge 31 dicembre 2012, n. 247), il tutto in riferimento alle “TABELLE PARAMETRI FORENSI”, attualmente contenute nel Decreto del Ministero della Giustizia 10 marzo 2014, n. 55 e s.m.i. (cfr. Allegato 1).

6. Tenendo presente la prioritaria necessità di conseguire obiettivi di risparmio delle risorse di bilancio, al legale incaricato sarà, in linea di principio, corrisposto un compenso professionale non inferiore ai “MINIMI TARIFFARI VIGENTI” (rif. art.4, comma 1°, III° periodo, D.M. 10 marzo 2014, n. 55 e s.m.i.): qualsiasi deroga a detto postulato economico dovrà, pertanto, essere dettagliatamente motivata, per iscritto, dall'incaricando patrocinatore.

7. Il contratto di prestazione d'opera intellettuale, così come definito nei suoi contenuti giuridici ed economici ai sensi dei commi 5° e 6°, potrà, comunque, d'intesa con il professionista esterno, essere eventualmente e/o integrato, in relazione alle concrete emergenze processuali ed alla stessa strategia defensionale, di volta in volta, resa operativa di concerto con gli Avvocati interni.

8. Nella redigenda Delibera d'incarico, dovrà essere data evidenza del completamento dell'istruttoria inerente alla pattuizione del compenso, con esplicitazione che i suoi contenuti economici sono, in ogni caso, conformi alle prescrizioni regolamentari.

9. Qualunque sia l'esito della cause trattata, il compenso spettante al professionista si limiterà

esclusivamente a quanto con lo stesso già concordato, in forza dei su citati commi 5° e 6°.

10. La liquidazione delle competenze professionali avverrà, all'esito del grado di giudizio, salva la possibilità per il legale di chiedere un “acconto” sulle proprie spettanze, da intendersi, comunque, a scomputo del totale importo convenuto.

11. L'incarico professionale costituisce oggetto di apposita pubblicazione sul sito web aziendale, ai sensi e per gli effetti dell'art.15 del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i. .

#### **Art.6 – Rapporti con i legali esterni**

1. L'Azienda, per il tramite dell' U.O. Affari Legali e del Contenzioso e/o dell'U.O. Affari Generali, Istituzionali e Gestione Legale dei Sinistri, istruenti la singola pratica d'affidamento dell'incarico professionale, segue l'evolversi del contenzioso, attraverso richiesta al legale esterno di periodici aggiornamenti scritti, circa stato del giudizio, prossimi incombeni processuali e fatti o circostanze, idonei ad incidere significativamente sui futuri sviluppi della controversia.

2. Al legale del libero foro, ai fini dell'aggiornamento del fondo rischi aziendale, potrà essere chiesta, subito dopo il conferimento dell'incarico, una valutazione probabilistica del rischio di soccombenza e della presumibile data di chiusura della causa.

3. Qualora durante lo svolgimento del processo vengano evidenziate dal patrocinatore aziendale proposte transattive e/o conciliative giudiziali, l'ufficio istruente la singola pratica dovrà, in ogni caso, acquisire dal legale esterno parere scritto, in ordine alla congruità giuridico-economica della delineata ipotesi di anticipata definizione della lite.

#### **Art.7 – Dovere di collaborazione delle strutture aziendali**

1. Sia in caso di gestione “diretta” della vertenza o del contenzioso, ex art.2 del presente regolamento, che di affidamento di incarichi a legali del libero foro, le Strutture aziendali interessate dalla pertinente istruttoria sono tenute a fornire, con solerzia, la collaborazione loro richiesta a scopo defensionale, trasmettendo, nei tempi assegnati, tutti i chiarimenti, le notizie, i documenti, i provvedimenti ed ogni elemento utile, conoscitivo o documentale, necessario ad inquadrare la problematica e, soprattutto, ad assicurare la tempestiva costituzione in giudizio dell'Ente, al fine di evitare d'incorrere in decadenze processuali, o, comunque, di rendere meno efficace la difesa dell'Ente.

---

**Art.8 – Compensi dell'avvocatura legale interna**

1. A ciascun dirigente-avvocato, appartenente al ruolo professionale, iscritto nell'elenco speciale ed esercente effettivamente le attività di cui all'art.2, vanno corrisposti, giusto quanto disposto dall'art.9, Decreto-Legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con la Legge 11 agosto 2014, n. 114, e dall'art.64 del C.C.N.L. Dirigenza Sanitaria, Professionale, Tecnica ed Amministrativa, sottoscritto il 5 dicembre 1996, i compensi professionali previsti dal vigente regolamento, di cui al Decreto del Ministero della Giustizia 10 marzo 2014, n. 55, nei casi di:

A) Pronunce giudiziarie favorevoli all'Ente, anche non definitive, con liquidazione giudiziale a carico della parte soccombente;

B) Pronunce giudiziarie favorevoli all'Ente, anche non definitive, con compensazione totale o parziale delle spese processuali.

2. Per pronunce giudiziarie, devono intendersi tutti i provvedimenti giurisdizionali, comunque denominati, a cognizione piena o sommari, pronunciati da qualunque Autorità investita di poteri decisorii, idonei a definire la controversia, in via provvisoria o definitiva, compreso, in via analogica, il raggiunto “accordo amichevole”, di cui all'art.11, comma 1°, primo periodo, e comma 3° del Decreto Legislativo 4 marzo 2010, n. 28 e s.m.i., costituente “titolo esecutivo”, ex art.12, D.Lgs. cit. .

3. Debbono intendersi come favorevoli quei provvedimenti giurisdizionali che accolgono totalmente o parzialmente le domande e/o eccezioni articolate dall'Ente, così come quelli che, pur non pronunciando sul merito della causa e sulle competenze del giudizio, definiscono, in ogni caso, la stessa, con esito positivo per l'Amministrazione, tramite le seguenti formule: difetto di giurisdizione o di competenza del giudice adito, nullità od irricevibilità del ricorso, rinuncia al ricorso od agli atti del giudizio, perenzione, cessazione della materia del contendere, mancata comparizione delle parti all'udienza, per definizione stragiudiziale della lite.

4. I compensi professionali, relativi alla fattispecie di cui alla lettera B) del comma 1°, sono calcolati, con riferimento allo scaglione di pertinenza del contenzioso, nella misura “MINIMA”, ottenibile dall'abbattimento del 50% dei “valori medi tabellari”, di cui al Decreto del Ministero della Giustizia 10 marzo 2014, n. 55, e le risorse finanziarie verranno attinte dall'apposito fondo aziendale (Fondo rischi su liti risarcimenti e arbitraggi), costituito ai sensi dell'art.9, comma 6°, Legge 11/08/2014, n°114.

5. I compensi, nelle cause in materia di responsabilità sanitaria, verranno determinati in base a quanto stabilito nelle "Linee Guida per la gestione dei sinistri di I, II e III fascia...nell'ambito del sistema assicurativo di autoritenzione del rischio sanitario e di gestione unitaria dello stesso nella Regione Umbria", approvate dall'Azienda Ospedaliera di Perugia, capofila del progetto regionale in materia, con Deliberazione del Direttore Generale n°1820 del 20/09/2018 (ALL.E).

6. Per l'incarico congiunto e/o disgiunto con professionista esterno, nel caso sub lett.A), del comma 1°, i compensi spettanti all'avvocato interno, sono determinati per la parte residua individuata in sentenza rispetto all'importo già pattuito con il legale del libero foro, con le modalità previste dal successivo art. 9 del presente regolamento, purchè il patrocinatore dell'Ente abbia concorso, anche in parte, alla redazione di scritti difensivi e/o all'attività connessa (deposito di atti processuali, partecipazione ad udienze, etc.), come attestato dai verbali di udienza e dalla sentenza. Diversamente, nulla sarà dovuto al professionista aziendale, stante la deroga al principio generale, secondo cui la Pubblica Amministrazione provvede allo svolgimento delle proprie funzioni, a mezzo del personale di cui dispone (art.7, comma 6°, lett.b) del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i.).

#### **Art.9 – Liquidazione compensi professionali**

1. Nel caso di pronunce giudiziarie, che pongono a carico della parte soccombente le spese e competenze di lite, le stesse, nell'identico importo, in atti giudizialmente liquidato, vengono recuperate dalla Struttura aziendale che ha gestito il contenzioso e vengono, quindi, contabilizzate in apposito conto economico, in entrata al Bilancio Aziendale, in attesa della ripartizione da effettuare.

2. La liquidazione degli onorari di natura professionale, connessi agli importi di cui al precedente comma, viene effettuata con provvedimento della U.O.C. Risorse Umane Trattamento Economico Personale dipendente, in conformità a quanto stabilito dall'art.64 del C.C.N.L. Dirigenza Sanitaria, Professionale, Tecnica ed Amministrativa, sottoscritto il 5 dicembre 1996, con le seguenti modalità:

- a) 100% dell'onorario previsto in sentenza, nell'ipotesi in cui sia dettagliatamente indicata la somma a copertura forfettaria delle spese generali;
- b) 95% dell'onorario previsto in sentenza, qualora nella stessa non risultino evidenziati importi a copertura forfettaria delle spese generali. Il restante 5% viene introitato dall'Azienda a copertura di tali spese.

In entrambe le sopra indicate ipotesi, la liquidazione dell'onorario avviene al netto degli oneri a carico dell'Ente, fermo restando l'utilizzo a compensazione delle eventuali somme destinate in sentenza alla Cassa Pensione.

3. Nel caso in cui il recupero delle spese di soccombenza di controparte risulti "inesigibile" (rif. Circolare Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa n. 26/E del 1° agosto 2013), compete all'avvocato patrocinatore la minore somma, tra quella liquidata nel provvedimento giurisdizionale e quella derivante dall'applicazione dei "MINIMI TARIFFARI VIGENTI", così come determinata e finanziata alla stregua del comma 4° dell'art.8.

4. In caso di sentenza, recante compensazione totale o parziale delle spese processuali, l'avvocato che ha trattato la causa redige apposita "notula analitica", debitamente datata e firmata, documentante attività svolta e correlate spettanze (diritti, onorari e spese generali forfettizzate).

5. Le liquidazioni degli onorari professionali, a carico del conto Co.Ge. 150.40.10 "Fondo rischi su liti, arbitraggi e risarcimenti", è disposta con provvedimento della Struttura assegnataria del budget riconducibile al conto stesso.

6. Sia in ipotesi sub lett.A), che in ipotesi sub lett.B) dell'art.8, comma 1°, i compensi professionali verranno, quindi, attribuiti ai dirigenti-avvocati che hanno assicurato la rappresentanza e difesa processuale ed extraprocessuale dell'Azienda, negli esatti limiti prefigurati dai commi 3°, 6° e 7° della Legge 11/08/2014, n°114.

#### **Art.10 – Atti sottratti all'accesso**

1. Ai sensi dell'art.16, comma 2° della Legge 15 febbraio 2005, n. 15 ed in virtù del dovere di "segreto professionale", sancito a più riprese dal Codice Deontologico Forense, per la professione di avvocato, sono sottratti al diritto d'accesso i seguenti documenti:

- Pareri resi, in relazione a liti potenziali od in atto;
- Pareri resi, in ordine all'orientamento della condotta aziendale;
- Atti defensionali e relative consulenze tecniche;
- Corrispondenza inerente ai suddetti atti.

#### **Art.11 – Incompatibilità**

1. In materia d'incompatibilità, ai dirigenti-avvocati aziendali si applicano le seguenti norme:

- art.3 del Regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito in Legge 22 gennaio 1934, n. 36 e s.m.i.;

- artt.3 e 5 del D.P.R. 31 dicembre 1993, n. 584 e s.m.i., sugli incarichi consenti e vietati agli avvocati dello Stato;
- art.53 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n.165 e s.m.i.;
- art.18 della Legge 31 dicembre 2012, n. 247 e s.m.i. .

### **Art.12 – Clausola di salvaguardia**

1. In caso di sopravvenute norme nazionali, legislative e contrattuali, modificative della disciplina materia dell'odierno regolamento, l'Azienda Sanitaria si uniformerà automaticamente al nuovo contesto normativo.

2. Nell'eventualità di pubblicazione di ulteriori decreti ministeriali, recanti nuova regolamentazione dei parametri forensi, rispetto a quella attualmente contenuta nel D.M. 10 marzo 2014, n. 55, l'Azienda Sanitaria si adatterà inevitabilmente ai sopravvenuti valori tabellari di riferimento, ferma ed impregiudicata restando, s'intende, la piena efficacia di tutte le altre compatibili disposizioni regolamentari.

### **Art.13 – Norme finali, transitorie e di rinvio**

1. Il presente regolamento entrerà in vigore, a decorrere dalla data di adozione del provvedimento di sua approvazione, da parte del Direttore Generale, e sarà pubblicato sul sito web aziendale, all'indirizzo <http://www.uslumbria1.gov.it/>, link "[Regolamenti interni](#)".

2. Essendo finalizzato l'odierno atto a garantire l'applicazione dell'art.64 del C.C.N.L. Dirigenza Sanitaria, Professionale, Tecnica ed Amministrativa, sottoscritto il 5 dicembre 1996, ed a doverosamente disciplinare la materia di cui art.9, Decreto-Legge 25 maggio 2014, n. 90, convertito con la Legge 11 agosto 2014, n. 114, tutte le sue pertinenti disposizioni trovano attuazione, in relazione alle sentenze depositate a decorrere dal 19 agosto 2014, data di entrata in vigore della Legge 11 agosto 2014, n. 114 (G.U. n. 190 del 18 agosto 2014 – Suppl. Ordinario n. 70).

3. Per tutto quanto non espressamente previsto nel regolamento, si applicano le disposizioni contenute nella Legge 31 dicembre 2012, n. 247 e s.m.i. (“*Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense*”), quelle del Codice Deontologico Forense, approvato dal Consiglio nazionale forense nella seduta del 31 gennaio 2014 e s.m.i., nonché i principi sanciti dal Parere Numero 02017/2018 dello 03/08/2018 del Consiglio di Stato – Adunanza della Commissione speciale del 9 aprile 2018, da ultimo recepiti dall'Autorità Nazionale Anticorruzione con le Linee guida n. 12

“Affidamento dei servizi legali” (approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 907 del 24 ottobre 2018).

**Oggetto:** Disciplina aziendale degli incarichi a legale.

E-mail \_\_\_\_\_

Gentile Avvocato \_\_\_\_\_

Comunichiamo che, in relazione alla controversia \_\_\_\_\_ (*Cfr. allegato atto*), per cui la S.V. è stata individuata, di comune intesa con la Ns. Direzione Generale, quale patrocinatore del Ns. Ente, la scrivente U.O. necessita, quanto prima, di addivenire, ai sensi dell'art.5, commi 5° e 6° del vigente REGOLAMENTO PER L'AFFIDAMENTO DI INCARICHI A LEGALI, alla pattuizione del compenso professionale, inerente all'odierna "fase"/all'odierno "grado" di giudizio: Le chiediamo, pertanto, ai sensi e per gli effetti dell'art.13, commi 2°, 3°, 6° e 10°, Legge 31 dicembre 2012, n. 247 (*"Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense"*), di comunicarci, con cortese urgenza, a mezzo e-mail (indirizzo/i: \_\_\_\_\_), Sua disponibilità a patrocinare gli interessi dell'Ente, per l'esatto compenso tabellare pari ad € \_\_\_\_\_, Spese generali, Cassa Avvocati ed IVA incluse.

**Allo scopo, vorrà restituirci debitamente compilato, datato e sottoscritto il presente modulo, corredato, alle pagine 2 e 3, delle informazioni che La riguardano direttamente.**

S'intende, sin da ora, che l'accettazione della suddetta proposta dovrà ritenersi, ex art.1326, cod. civ., determinazione "pattizia" dell'omnicomprensivo importo, da fatturare al termine della/del presente "fase"/"grado" di giudizio, ai sensi e per gli effetti dell'art.2233, comma 1°, cod. civ., così che la S.V. s'impegna a mantenere, poi, nella futura parcellazione, qualunque sia l'esito della causa trattata, identico *quantum* delle concordate competenze professionali.

Cordiali saluti,

U.O. \_\_\_\_\_

Il sottoscritto Avv. \_\_\_\_\_, nato/a il \_\_\_\_\_,  
a \_\_\_\_\_, avente Studio Legale in \_\_\_\_\_, Via  
\_\_\_\_\_, n. \_\_\_\_\_, codice fiscale \_\_\_\_\_ e partita  
IVA \_\_\_\_\_,

**DICHIARA**

- di accettare integralmente le condizioni giuridiche-economiche di cui sopra, nonché, più in generale, di volersi uniformare alle prescrizioni del REGOLAMENTO PER L’AFFIDAMENTO DI INCARICHI A LEGALI dell’Azienda Unità Sanitaria Locale Umbria 1, pubblicato sul sito web aziendale, all’indirizzo <http://www.uslumbria1.gov.it/>, link "Regolamenti interni";
- d’impegnarsi, per l’effetto, a rispettare, in sede di futura fatturazione dei propri compensi, tutto quanto già formante materia dell’odierna pattuizione;
- d’impegnarsi, inoltre, a non accettare incarichi da terzi, pubblici o privati, contro l’Ente Azienda Unità Sanitaria Locale Umbria 1, ex art.68 del Codice Deontologico Forense;

Il sottoscritto Avv. \_\_\_\_\_, consapevole, altresì, delle sanzioni penali previste dall’art.76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i., nel caso di dichiarazioni mendaci, di formazione od uso di atti falsi, ovvero di esibizione di atti contenenti dati non più rispondenti a verità,

**DICHIARA, EX ARTT.46 E 47, D.P.R. n. 445/2000,**

- di essere iscritto all’Albo Professionale dal \_\_\_\_\_ e che non sussistono cause ostative, a norma di legge, a contrarre con la Pubblica Amministrazione, né peculiari ragioni di conflitto di interessi, in ordine all’incarico affidatogli (art.24 del Codice Deontologico Forense);
- di non avere riportato condanne penali e di non avere subito sanzioni disciplinari, attivate dall’ordine d’appartenenza, in relazione all’esercizio della propria attività professionale;

*(barrare la sola casella di pertinenza)*

NO

- di essere soggetto ad iscrizione INPS od INAIL e/o di avvalersi, nello svolgimento della propria attività, di dipendenti o collaboratori e d'impegnarsi, comunque, a presentare certificazione di regolarità contributiva della Cassa Forense, ai fini della liquidazione delle proprie spettanze;

SI

- di essere soggetto ad iscrizione INPS od INAIL e/o di avvalersi, nello svolgimento della propria attività, di dipendenti o collaboratori e di certificare di essere, comunque, in regola con gli obblighi di contribuzione previdenziali/assistenziali, dovuti ex lege;
- di essere assicurato, per la responsabilità civile derivante dall'esercizio della professione (art.12, comma 1°, Legge 31 dicembre 2012, n. 247), con la Compagnia \_\_\_\_\_, giusta polizza n. \_\_\_\_\_, avente scadenza \_\_\_\_\_.

\_\_\_\_\_ (Data e luogo)

\_\_\_\_\_ (Timbro e Firma)

**N.B. Ai sensi dell'art.38, D.P.R. n. 445/2000, alla presente dichiarazione va, altresì, allegata copia non autenticata di documento di identità del sottoscrittore, in corso di validità.**